



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Ordinanza N.
Data di registrazione

51
19/06/2026

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA LIMITAZIONE DELLA VENDITA, SOMMINISTRAZIONE, INTRODUZIONE E CONSUMO DI BEVANDE (SIA ALCOLICHE CHE ANALCOLICHE) IN CONTENITORI DI VETRO SU AREE PUBBLICHE E ALTRE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DI COMPORTAMENTI INCIDENTI SULLA SICUREZZA E IL DECORO URBANO.

AREA STAFF SINDACO

IL SINDACO

VISTO il ricorrere delle segnalazioni di gruppi di cittadini e residenti che richiedono, con sempre maggior urgenza, l'intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine al fine di poter fruire liberamente degli spazi urbani sotto elencati, evitando che si concretizzi un clima di insicurezza e di degrado tale da influire, limitandola, sulla libera circolazione delle persone, garantendo quindi la convivenza civile;

CONSIDERATE le risultanze dei controlli riguardanti situazioni di degrado che hanno interessato nell'ultimo periodo, in particolare, alcune zone della città;

VISTI i diversi interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine nel mese di maggio e nella prima parte di giugno, con frequenza e concentrazione, in particolare nelle ore serali e notturne, a seguito di molteplici segnalazioni e richieste da parte di cittadini, sia per fenomeni di presenza di persone moleste, sia per schiamazzi e per comportamenti, anche aggressivi e violenti, sovente conseguenza dell'abuso di bevande alcoliche, che causano senso di insicurezza nei cittadini e limitano le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nelle stesse località;

RILEVATO che il fenomeno dell'abuso di bevande alcoliche, oggetto di osservazione e monitoraggio da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, assume proporzioni rilevanti in determinate zone della città dove, in particolare nella stagione estiva, si concentrano persone anche minorenni, nonché persone senza fissa dimora, che a causa del consumo/abuso di alcol ingenerano episodi di disturbo delle attività e della libera circolazione delle persone, creando altresì turbativa all'ordine pubblico e alla sicurezza urbana;

PRESO ATTO che al consumo di bevande consegue il verificarsi di fenomeni di degrado urbano derivanti anche dall'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro e di contenitori vuoti e che spesso i contenitori di vetro utilizzati per il consumo delle bevande alcoliche e non alcoliche sono successivamente frantumati per essere utilizzati quali potenziali strumenti d'offesa, e che tali fenomeni concretano a loro volta un rischio per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che è compito dell'Amministrazione garantire la sicurezza e il decoro della città prevenendo quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita, assicurando a tutti i cittadini una serena e civile convivenza;

RICHIAMATO l'articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", in particolare il periodo che recita: "...le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente

necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

RICHIAMATO l’articolo 54 commi 4 e 4-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, modificato dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito dalla legge 18 aprile 2017 n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, secondo cui: “...I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardo fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcol o all’uso di sostanze stupefacenti.”;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Interno prot. 11001/123/111 (3) del 18 luglio 2017 avente per oggetto “Attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana introdotti dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017 n. 48”, la quale fornisce chiarimenti nelle more dell’emanazione degli ulteriori provvedimenti previsti dal D.L. 14/2017;

RICHIAMATA la vigenza e quindi la portata cogente (vincolante) dell’articolo 54 della legge n. 120 del 29 luglio 2010, così come confermata dalla risoluzione n. 29804 del 20 febbraio 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, nei casi di situazioni eccezionali a tutela della sicurezza;

RICHIAMATA la nota della Prefettura di Monza e della Brianza - Ufficio Territoriale del Governo dell’8 giugno 2022 (prot. 0036355) con la quale l’illustre Prefetto, tra i diversi aspetti inerenti il governo della “Movida”, richiama “l’attenzione sull’importanza del corretto esercizio del potere sindacale di adozione di ordinanze contingibili e urgenti disciplinato dall’articolo 54 del Decreto Legislativo 267/2000, strumento mediante il quale è possibile incidere sulla sicurezza e sulla pubblica incolumità”;

RICHIAMATO il protocollo d’intesa inerente forme di collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell’ambito del divertimento notturno e nelle zone della movida per la prevenzione e il contrasto di comportamenti antisociali, sottoscritto dal Comune di Vimercate (e altri Comuni) con la Prefettura, la Confesercenti Milano e la Confcommercio Milano-Lodi-Monza Brianza in data 26 giugno 2025, e lette in particolare le disposizioni di cui all’articolo 3, che declina gli impegni dei comuni, e l’articolo 4, che declina gli impegni delle anzidette associazioni di categoria;

RICHIAMATO l’articolo 41, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana che recita: “L’iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”;

RICHIAMATA la legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l’articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la quiete pubblica e l’ordinato procedere della vita della collettività come bene di fondamentale rilievo;

RITENUTO opportuno affiancare il presidio del territorio da parte delle Forze di Polizia con provvedimenti atti a contenere episodi di violenza, illegalità, devianza e degrado del contesto urbano che trovano, particolarmente nel consumo di alcol, una matrice propulsiva di grande rilievo e che ingenerano nella popolazione un grave allarme e una diffusa percezione di paura ed insicurezza;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, necessario provvedere urgentemente al fine di garantire la sicurezza ed il decoro urbano messi a rischio dalle situazioni sopra rappresentate, e di garantire le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

RITENUTO indispensabile adottare idoneo provvedimento contingibile e urgente ex articolo 54 del Decreto Legislativo 267/2000;

ORDINA

1. A far data dal **21 giugno 2026 al 30 settembre 2026**, limitatamente alle arterie comprese all'interno del perimetro delimitato da via Bergamo, via Fornasino, via Burago, via Terraggio Pace, via Marsala, via Garibaldi, via Mazzini (tratto compreso tra via Garibaldi e via Pinamonte), via Pinamonte sino all'intersezione con via Ponti, via Ponti, via Ospedale, via Crocefisso (dall'intersezione con via Ronchi sino all'intersezione con via Damiano Chiesa), via Damiano Chiesa, via Brianza sino all'intersezione con via Milano, via Milano sino all'intersezione con via Bergamo, nonché limitatamente alle arterie comprese all'interno del perimetro delimitato da via Vallicella (dall'intersezione con via Fermi sino all'intersezione con via Isonzo), via Isonzo, via Madonna sino all'intersezione con via Santa Caterina, via Santa Caterina sino all'intersezione con via Scotti, via Scotti, via Piave sino all'intersezione con via Borromeo, via Borromeo, via Fermi:

A. **Il divieto di vendita**, da parte degli esercizi di vicinato (compresi i distributori automatici di bevande), medie e grandi strutture di vendita, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

B. **Il divieto di vendita per asporto** in bottiglie e in contenitori di vetro sia di bevande alcoliche che di bevande analcoliche, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (a titolo esemplificativo e non esaustivo: bar, pub, pizzerie, ristoranti, wine bar), dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo;

C. **Il divieto di introduzione e consumo** sulle aree pubbliche di cui sopra di bevande alcoliche (di qualsiasi gradazione) e analcoliche in bottiglie e in contenitori di vetro, con esclusione degli spazi per il consumo in aree pubbliche regolarmente autorizzate in capo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

2. A far data dal **21 giugno 2026 sino al giorno 30 settembre 2026**, dalle ore 02:00 alle ore 03:00, è vietata, sulle aree indicate al precedente punto 1, la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. I titolari dei pubblici esercizi e degli esercizi artigianali sono responsabili della corretta applicazione di quanto qui disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo; restando fermo che dalle ore 03:00 alle ore 06:00 tale divieto opera in via generale (e quindi su tutto il territorio), in forza dell'articolo 54 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 e s.m.i. con l'applicazione, per il caso d'inosservanza, delle sanzioni ivi previste;

STABILISCE

che la presente ordinanza rimarrà pubblicata all'Albo Pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi e che di essa sarà data massima diffusione attraverso il sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria nei limiti edittali da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, come previsto dall'articolo 7-bis, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa, oltre che alla Prefettura di Monza e della Brianza, al Comando di Polizia Locale di Vimercate e alle Forze di Polizia territorialmente competenti, che sono incaricate di farne rispettare prescrizioni e divieti.

INFORMA

avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al T.A.R. Regione Lombardia nel termine di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D.Lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

DÀ ATTO

che il presente provvedimento è stato trasmesso preventivamente all'Illustre Prefetto della Provincia di Monza e della Brianza

il Sindaco
FRANCESCO CEREDA
(atto sottoscritto digitalmente)